



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 26 aprile 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente relatore
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. 19/08/2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dalla Legge del 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Vicenza del 2 marzo 2023, n. 23 e relativi atti allegati, acquisiti al prot. Cdc n. 1640 del 16 marzo 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 11/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

E

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0076305/2023 del 02/05/2023

Firmatario: ELENA BRANDOLINI, MARIA ELISABETTA LOCCI, LETIZIA ROSSINI, Cdc - Registro Informativo

UDITI il Presidente e il Consigliere Brandolini, relatori;

FATTO

Con nota pervenuta alla Sezione il 16 marzo 2023 e acquisita al prot. C.d.c. n. 1640 in pari data, il Comune di Vicenza ha trasmesso l'atto deliberativo del Consiglio comunale n. 23 del 2 marzo 2023 (unitamente a relativi allegati, di cui si darà conto nel prosieguo), con il quale è stato deciso, ai fini qui di interesse:

1) *di procedere all'acquisizione di n. 4.100 quote societarie della società Pasubio Tecnologia s.r.l.da euro 1,0000 ciascuna, con sovrapprezzo di euro 4,4519 per ogni euro di capitale sottoscritto, per la somma complessiva di euro 22.352,70, pari al 1,86% del capitale nominale post aumento della società;*

2) *di dare atto che, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Vicenza connesse al perseguimento degli obblighi di adempiere alle previsioni normative relative alla migrazione verso il Cloud e al raggiungimento degli obiettivi di PNRR e al rispetto dei tempi specificati nelle premesse della presente deliberazione;*

3) *di prendere atto che il Servizio Informatico Comunale ha verificato ed attestato la congruità economica dell'offerta presentata da Pasubio Tecnologia s.r.l. (Allegato 8 Congruità Economica);*

4) *di approvare la "Relazione istruttoria attestante la sussistenza dei presupposti normativi, la sostenibilità economica e convenienza tecnico-economica (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016)" (Allegato5 RelazioneIstruttoria.pdf) allegato parte integrante della presente deliberazione attestante la sussistenza dei presupposti normativi, la sostenibilità economica e convenienza tecnico-economica ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 alla base dell'acquisizione di quote di partecipazione della società in house Pasubio Tecnologia s.r.l. e del contestuale affidamento in house servizi di gestione infrastrutturale del datacenter comunale mediante l'erogazione dei servizi di tipo IaaS – Infrastructure as a Service e servizi sistemistici a supporto a cui si fa integrale riferimento ai fini della necessaria esplicitazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;*

5) *di affidare alla Società in house Pasubio Tecnologia s.r.l., il Servizio di gestione infrastrutturale del Datacenter Comunale mediante l'erogazione dei servizi di tipo IaaS – Infrastructure as a Service – qualificati e dei servizi sistemistici a supporto;*

6) *di approvare lo schema di contratto (Allegato1 ContrattoServizi) allegato parte integrante e sostanziale autorizzando, altresì, il dirigente del Servizio Informatico Comunale ad approvare eventuali modifiche e/o rettifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;*

7) *di incaricare il dirigente del Servizio Informatico Comunale all'adozione di tutti i*

necessari conseguenti atti ai fini dell'iscrizione del Comune di Vicenza nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti in house, ai sensi dell'art. 192, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

8) di dare atto che “la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori, sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale” ai sensi dell'art. 192, comma 1 penultimo capoverso del D. Lgs. 50/2016 e che, pertanto, l'efficacia dei precedenti punti 6) e 7) del presente deliberato è subordinata alla presentazione della suddetta domanda di iscrizione;

9) di incaricare il dirigente del Servizio Informatico Comunale di ottemperare a tutti gli obblighi di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD applicazione dell'art. 192, commi 1 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 34, commi 20 e 21, D.L. 179/2012 conv. con mod. con legge 221/2012.

È stato, inoltre, precisato che lo schema di deliberazione è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e che le spese derivanti dall'acquisto delle quote, pari a euro 22.352,70, trovano copertura nel capitolo 1007204 “SPESE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI NON RIPARTIBILI” del Bilancio di Previsione 2023/2025. Vengono poi indicate le coperture per gli ulteriori oneri derivanti dalla stipula del contratto e dall'erogazione del servizio.

Nell'atto deliberativo, premessa la delineazione della Strategia Cloud Italia, realizzata dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), che traccia gli indirizzi strategici per il percorso di migrazione verso il cloud di dati e servizi digitali della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, è stato specificato che *la Regione Veneto, con D.G.R. n. 557 del 5 maggio 2020 ha dato avvio al Bando pubblico “Agire per la cittadinanza digitale” per lo sviluppo di progettualità integrate (quali la razionalizzazione di data center comunali, l'espansione di servizi digitali, l'aumento del livello di interoperabilità dei sistemi degli Enti Locali) aventi come obiettivo la digitalizzazione dei processi amministrativi, in attuazione del Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2 (Azioni 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3).*

In tale contesto, il Comune di Vicenza: ha dato parere favorevole alla presentazione della candidatura per costituire un SAD unico per il territorio provinciale, congiuntamente a Provincia di Vicenza e Pasubio Tecnologia (delibera di Giunta n. 293 del 29 settembre 2019); ha approvato la partecipazione in forma associata al Bando pubblico “Agire per la cittadinanza digitale” (Delibera di Giunta n. 70 del 17/06/2020); ha approvato lo schema di convenzione per la definizione dei rapporti tra gli Enti coinvolti nella realizzazione del Progetto “VI-PA” ammesso a contributo del Bando succitato (Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 11/02/2021); ha sottoscritto la Convenzione, stipulata con altri 52 Enti Locali della Provincia di Vicenza, di cui il Comune di Schio è Ente Capofila (atto del 16/03/2021, pgn. 42838/2021), finalizzata all'attuazione del Progetto “VI-PA”, ammesso al bando con Decreto Avepa n. 383/2020, con il quale sono stati determinati i contributi assegnati all'aggregazione, nei seguenti importi: euro 1.000.000,00 per

l’Azione 2.2.1; euro 714.000,00 per l’Azione 2.2.2; euro 140.000,00 per l’Azione 2.2.3. In particolare, *l’azione 2.2.1, per la quale è capofila il comune di Schio, prevede il consolidamento dei server degli enti dell’aggregazione nel data center di Pasubio Tecnologia s.r.l., cloud service provider qualificato ai sensi delle AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018 e il cui datacenter è classificato da AgID come “Candidabile PSN”, ovvero classificato data center di gruppo A.*

Infine, il Comune di Vicenza ha partecipato al bando Investimento 1.2 (pubblicato nel portale PA digitale 2026 nel mese di aprile 2022), per accedere ai finanziamenti NextGenerationEU – PNRR per i bandi sul digitale (abilitazione al cloud per le PA locali-Comuni - MIC1 PNRR).

In data 05/09/2022 con decreto di finanziamento n. 28 - 2 / 2022 – PNRR il Dipartimento per la Transizione Digitale ha approvato il finanziamento a favore del Comune per complessivi euro 834.774 (CUP B31C22000570006).

Il cronoprogramma del bando prevede che entro 12 mesi dal decreto di finanziamento il Comune debba stipulare un contratto con un fornitore qualificato, ed entro successivi 18 mesi debba concludere la migrazione di tutti i servizi indicati nel piano di migrazione, di talché l’Ente dovrebbe procedere con l’affidamento del servizio entro la data massima del 23/09/2023. Le attività finanziate riguardano: 1. “Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud” per n. 4 servizi ricorrendo a servizi SaaS - Software as a Service qualificati; 2. “Trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura IT” per ulteriori n. 17 servizi ricorrendo a servizi di tipo IaaS - Infrastructure as a Service qualificati.

Così descritto lo scenario di riferimento, la partecipazione societaria è stata ritenuta strettamente necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali dell’Ente relativamente a quanto previsto dall’art. 2 del D.lgs. 07.03.2005, n. 82 (CAD), ai sensi del quale le autonomie locali *“assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tal fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”*, nonché dal Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, aggiornamento 2022-2024 di AgID, *che prescrive che le amministrazioni locali....migrano i loro Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dalla Circolare AGID 1/2019.* La partecipazione societaria garantirebbe, inoltre, il raggiungimento degli obiettivi posti dai bandi finanziati dal PNRR, affidando a Pasubio Tecnologia s.r.l. *il servizio della gestione infrastrutturale del Datacenter comunale attraverso l’erogazione di servizi di tipo IaaS qualificati e servizi di affiancamento sistemistico in modalità “in-house providing” ai sensi degli art. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016.*

Per il rispetto dei criteri di cui all’art. 5 TUSP è stata richiamata la “Relazione istruttoria attestante la sussistenza dei presupposti normativi, la sostenibilità economica e convenienza tecnico-economica (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 175/2016)”, costituente l’allegato 5 alla deliberazione, nella quale sono analizzati: la sussistenza in capo alla società in house Pasubio Tecnologia s.r.l. dei presupposti tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP); la sostenibilità finanziaria dell’operazione di acquisizione di quote sociali della società Pasubio Tecnologia s.r.l. (art. 5 c.1 TUSP) sia sotto il profilo

oggettivo che soggettivo; le motivazioni di contesto tecnico; i benefici per la collettività di riferimento nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5 c. 1 e 3 del TUSP).

Per la valutazione di tali aspetti è stato, inoltre, fatto riferimento all'art. 5 dello Statuto della società (relativo alla partecipazione dei soci) definendosi la società Pasubio Tecnologia s.r.l., costituita in data 21.12.1993, *quale società in house, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016 ad esclusivo capitale pubblico*, nonché all'art. 4 dello Statuto, concernente l'oggetto sociale, in forza del quale essa rientrerebbe nelle previsioni dell'art.4, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Per la sostenibilità finanziaria sono stati richiamati: 1. il business contest in cui opera la Società; 2. i bilanci degli ultimi 5 anni della società Pasubio Tecnologia s.r.l., pubblicati alla pagina web <https://www.pasubiotecnologia.it>; 3. il Piano industriale 2021-2022 aggiornamento 2022 (Allegato6 PASUBIO TECNOLOGIA PianoIndustriale2022); 4. i dati previsionali forniti dal management di Pasubio Tecnologia s.r.l. in ordine al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale, nonché gli indicatori di solidità patrimoniale e finanziaria della Società; 5. la valutazione del Capitale Economico dell'azienda, effettuata in data 22 settembre 2022 da dottore commercialista, acquisito agli atti dell'Ente con prot. 10514/2023 (costituente l'allegato7 alla delibera); 6. l'imputazione contabile della spesa per l'acquisizione delle quote societarie prevista a bilancio.

In merito alle motivazioni di contesto tecnico, ai benefici per la collettività di riferimento nonché alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, è stato precisato che dall'analisi dei costi-benefici, effettuata considerando il mercato di riferimento di servizi analoghi a quelli richiesti e, in particolare, quanto proposto dall'Accordo Quadro Consip "Public Cloud IaaS e PaaS - Appalto Specifico" e dal neo-costituito Polo Strategico Nazionale, verrebbe ad evidenza *la convenienza economica globale dell'acquisizione di quote di partecipazione societaria in Pasubio Tecnologia s.r.l. da parte del Comune di Vicenza e del conseguente affidamento in house dei servizi infrastrutturali di gestione del Datacenter Comunale mediante l'erogazione dei servizi di tipo IaaS – Infrastructure as a Service qualificati e di servizi sistemistici a supporto.*

Infine, avuto riferimento alla compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (art. 5. c. 2 TUSP) è stato rilevato che: *lo statuto di Pasubio Tecnologia s.r.l., in quanto società a totale capitale pubblico, prevede espressamente la partecipazione esclusiva di Pubbliche Amministrazioni; la società svolge servizi che lo stesso TUSP annovera come perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche (art.4 c 2, lettera a).*

DIRITTO

L'art. 5. del TUSP, nel testo vigente dal 27 agosto 2022, recita espressamente:

A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche

indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (comma 1);

L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate (comma 2);

L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo (comma 3);

Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo..... La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni (comma 4).

La disposizione normativa, quindi, che delinea i tratti essenziali della nuova funzione assegnata alla Corte dei conti, precisandone i parametri di riferimento, la procedura e gli esiti, impone alle Amministrazioni precedenti un rigoroso onere di motivazione analitica dell'atto in questione.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 16/QMIG/2022, nell'esaminare la nuova funzione, ne hanno individuato la ratio nell'esigenza “di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”.

Nell'espletare detto scrutinio, è consentito anche il ricorso alla documentazione resa disponibile da altra amministrazione partecipante alla stessa società (cfr. per tutte: SSRRCO, delibera n. 34/2022/PASP).

La medesima pronuncia nomofilattica ha qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*.

Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

Quanto ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga l'analitica motivazione di cui al disposto normativo, rendendo effettivamente ostensive le ragioni legate: a) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4; b) alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; c) alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1 D.lgs. 19/08/2016, n. 175); d) alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5 comma 2).

Va, inoltre, verificato che, a monte, l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Infine, in relazione agli esiti del controllo, come espressamente stabilito dall'art. 5, comma 4, TUSP la pronuncia adottata assume la veste formale di un parere e, qualora quest'ultimo sia *“in tutto o in parte negativo”*, l'amministrazione pubblica interessata può comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato, va scrutinato, nel merito, l'atto trasmesso dal Comune di Vicenza ai sensi dell'art. 5 del TUSP, procedendo all'esame del rispetto, da parte dell'amministrazione procedente, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché alla verifica dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici che a quelli economico-finanziari.

1.1 Osservanza delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (art. 8 TUSP)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie l'art. 8 TUSP impone che l'operazione sia deliberata *“secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”*. Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale.

Nel caso sottoposto ad esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una

specifica delibera del Consiglio comunale nelle cui premesse viene dichiarato che la proposta di deliberazione è stata sottoposta a consultazione pubblica. Inoltre, l'acquisto delle partecipazioni nella società ha avuto luogo mediante sottoscrizione di un aumento di capitale, come affermato in delibera e desumibile dalla documentazione resa disponibile.

L'atto deliberativo contiene altresì motivazioni in relazione alle necessità che hanno determinato l'Ente all'acquisto delle quote (si vedano, comunque, le considerazioni a seguire in merito *alle ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato*), nonché sulla *compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa* (cfr. art. 8 in combinato disposto col comma 2 dell'art. 7 che, a sua volta, richiama l'art. 5 comma 1 del TUSP).

1.2 Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

Quanto al requisito dell'analitica motivazione di cui all'art. 5, comma 1, TUSP, richiamato dall'art. 8, comma 1, del medesimo TUSP, per il tramite dell'art. 7, comma 2, l'atto deliberativo in esame espone le ragioni che sorreggono la scelta di fare ricorso all'acquisto di quote con riferimento ai vari parametri imposti dal legislatore, più in dettaglio analizzati nei successivi paragrafi.

Con riferimento specifico al duplice vincolo finalistico, prescritto dall'art. 4, ovvero quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali e quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4, l'atto deliberativo specifica che la società Pasubio Tecnologia, costituita in data 21.12.1993, è società in house, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016 ad esclusivo capitale pubblico (in conformità al dettato del D.lgs. 267/2000); inoltre secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 4 dello Statuto societario, l'oggetto sociale coincide con la "*realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci*". Per tale via sussisterebbe il rapporto di *strumentalità tra le finalità pubbliche degli enti controllanti e l'attività svolta da Pasubio Tecnologia s.r.l., rientrante nelle previsioni dell'art.4, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.*

Ne consegue che entrambi i requisiti appaiono soddisfatti.

1.3 L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP).

In merito al parametro della "*sostenibilità finanziaria*" le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*".

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, le Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia suffragato dallo sviluppo di un pertinente *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità corredato da note esplicative e indicatori di bilancio) che deve soddisfare i requisiti di affidabilità, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione usato, e dell'attendibilità, sotto il profilo della coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione.

Sotto il profilo soggettivo, invece, si riferisce alla sostenibilità dell'operazione con riguardo alla situazione finanziaria specifica dell'Amministrazione precedente e deve dare conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio. In altri termini, devono essere verificati la copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione precedente, e il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, anche in chiave prospettica.

Per tale ultimo aspetto, il requisito normativo può dirsi soddisfatto, in quanto il Comune di Vicenza ha conseguito valori positivi del risultato di cassa, di amministrazione e dell'avanzo libero a fine 2021, attestato in € 2.389.356,83 (come desumibili dai dati esposti nella BDAP e nel sistema Con.Te). Per altro verso, va ricordato che *il Servizio di gestione infrastrutturale del Datacenter Comunale mediante l'erogazione dei servizi di tipo IaaS – Infrastructure as a Service – qualificati e dei servizi sistemistici a supporto*, da affidarsi alla società attraverso la stipula del contratto di cui è stato esibito lo schema (trasmesso alla Sezione come allegato 1), trova copertura nei fondi PNRR, per i quali nella delibera è prevista l'imputazione, a livello previsionale, delle varie tranches.

Fermo restando ciò, sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, la verifica deve aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'Amministrazione, valutandone la completezza (desumibile dall'istruttoria condotta dall'Amministrazione, che deve contenere tutti gli elementi informativi per la comprensione dell'operazione) e l'adeguatezza di approfondimento, il cui parametro deve essere valutato in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata.

Nel caso all'esame, dalla "*Relazione istruttoria attestante la sussistenza dei presupposti normativi, la sostenibilità economico-finanziaria e la convenienza tecnico-economica (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016)*", richiamata in delibera (e trasmessa alla Sezione quale allegato n. 2 alla deliberazione eventi societari), emerge quanto segue.

- a) L'analisi della sostenibilità finanziaria dell'operazione di acquisizione di quote sociali di Pasubio Tecnologia s.r.l. sotto il profilo oggettivo, ovvero in relazione alla capacità della società di assicurare l'equilibrio economico e finanziario per i prossimi anni attraverso l'esercizio delle proprie attività, è stata svolta considerando: il Business contest entro cui opera la Società (mercato della Pubblica amministrazione locale, governato a livello strategico dal Piano triennale dell'informatica della PA di Agid, e dalle direttive della Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale); i bilanci degli ultimi

5 anni pubblicati alla pagina web <https://www.pasubiotecnologia.it>, che presentano tutti un utile di esercizio; il Piano industriale 2021-2022 (aggiornamento 2022) della società; la relazione contenente i dati previsionali, forniti dal management di Pasubio Tecnologia s.r.l. e acquisiti agli atti dell'Ente (PGN 17652/2023) in ordine al Conto economico (ricavi, costo del personale, ammortamenti) e allo Stato Patrimoniale (Capitale sociale, risconti attivi e passivi), nonché gli indicatori di solidità patrimoniale (rapporto di indebitamento, indice di autonomia finanziaria, equity asset ratio) e finanziaria (acid test: indice di liquidità "secca", quick ratio: indice di liquidità "normale"; current ratio: indice di disponibilità) della Società; la valutazione del Capitale Economico dell'azienda, effettuata in data 22 settembre 2022 da dottore commercialista e acquisita agli atti del Comune con Pgn 10514/2023, a sostegno della congruità del valore economico attribuibile alle quote di partecipazione e per la determinazione del sovrapprezzo che deve essere corrisposto nell'ipotesi di aumento di capitale sociale a pagamento con l'ingresso di nuovi soci (tutti gli atti esaminati risultano trasmessi alla Sezione);

- b) I dati ed indicatori esaminati risultano avere un andamento previsionale positivo e crescente, risultando il Piano economico finanziario coerente con i presupposti di affidamento dei servizi informatici e con l'analisi prospettica di congruità patrimoniale, di continuità aziendale e di impatto fiscale.

La riportata relazione, dunque, soddisfa le condizioni di cui all'art. 5, co. 1, TUSP in relazione alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, e risulta del pari analiticamente motivata riguardo la sostenibilità finanziaria dell'operazione sotto il profilo oggettivo di cui si è detto.

Rimane all'evidenza in capo al Comune medesimo, affinché l'acquisto di quote mantenga la sua sostenibilità finanziaria, il compito di monitorare l'evolversi della situazione economica della società, anche al fine di intraprendere, ove necessario, tempestive azioni a tutela e salvaguardia dell'equilibrio di bilancio.

Del pari, va ricordato che la missione svolta dall'ente locale, per il tramite della propria partecipata pubblica, dovrà essere orientata a garantire il servizio senza l'obiettivo precipuo di ricavarne un diretto e esclusivo vantaggio economico, ma piuttosto avendo ben chiaro che la natura pubblica della gestione societaria deve assolvere alla missione affidata all'ente locale dall'ordinamento ed essere primariamente orientata a garantire alla comunità di cittadini amministrata, un accesso etico ai servizi offerti, in linea con le disposizioni di cui all'art. 3, co. 2 della Costituzione.

1.4 L'adempimento dell'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP).

L'art. 5, commi 1 e 3, TUSP impone l'onere di motivazione circa la convenienza economica e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Ciò implica che la motivazione deve dare conto della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione, del corretto utilizzo delle risorse e delle risultanze del confronto con altre soluzioni gestionali (diretta o esternalizzata) con comparazione dei benefici e dei costi attualizzati delle singole

soluzioni possibili.

Le ragioni legate alla convenienza economica e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza ed efficacia sono state diffusamente esplicitate nella relazione trasmessa in allegato alla deliberazione (allegato n. 2 nella trasmissione alla Sezione, allegato n. 5 come richiamato in delibera), con la evidenziazione di elementi informativi in relazione alla comparazione tra i principali scenari di riferimento del mercato per i servizi richiesti, ivi inclusa la motivazione tecnica e tecnologica, data la peculiarità dei servizi cloud e l'opportunità di accedere ai finanziamenti previsti dai fondi Next Generation EU - PNRR e POR FESR, con adesione alla strategia Cloud Italia.

Per tale aspetto sono stati presi in esame tre possibili scenari: il ricorso alla Pasubio; il ricorso all'Accordo Quadro Consip denominato "Public Cloud Iaas e Paas – Appalto Specifico"; il ricorso, da ultimo, al Polo Strategico Nazionale (PSN dal dicembre 2022).

All'esito della comparazione (i cui risultati sono stati compendati in analitica tabella) è emerso che il costo totale del servizio iva inclusa per 5 anni ammonta a € 410.710,66 se affidato alla Pasubio, a € 583.462,01 in ipotesi di ricorso al mercato esterno.

Non risulta effettuata, ai fini della valutazione di congruità economica, una comparazione con la gestione in proprio del servizio, la cui conduzione appare preclusa alla luce dei seguenti elementi: a) con nota acquisita agli atti dell'Ente con Pgn. 22914 del 11/02/2020, Agid ha comunicato l'esito del censimento effettuato sui datacenter della pubblica amministrazione centrale e locale, collocando i due datacenter comunali in categoria B *"Data center che non garantiscono requisiti minimi di affidabilità e sicurezza dal punto di vista infrastrutturale e/o organizzativo, o non garantiscono la continuità dei servizi"*, di talché il Comune non potrebbe effettuare investimenti sui propri datacenter, con contestuale obbligo di dismissione e di migrazione al Cloud qualificato della PA; b) circa l'80% di tutti i servizi e tutte le piattaforme digitali forniti ed in uso dal Comune sono installati su server virtuali ospitati da infrastrutture collocate presso due datacenter comunali; il restante 20% dei servizi è installato su server virtuali attualmente migrati (o in fase di migrazione entro l'inizio del 2023) nel datacenter di Pasubio Tecnologia nell'ambito del progetto "Agire per la cittadinanza Digitale"; c) Il Piano Triennale per l'Informatica nella PA prevede che le Pubbliche Amministrazioni migrino i propri datacenter e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dalle Circolari AGID 1/2019 e 1/2022 e dal Regolamento per i servizi cloud per la PA verso il Polo Strategico Nazionale o verso altra infrastruttura della PA già esistente in possesso dei requisiti prefissati. E' stato altresì evidenziato che *le amministrazioni locali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud qualificate nel rispetto di quanto previsto dalle Circolari AGID n. 2 e n. 3 del 2018 e, successivamente, dal "Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione" adottato da AGID con Determinazione 628/2021, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del D.L. 179/2012 e all'articolo 17, comma 6, del D.L. 82/2021.*

In tale contesto, si desume, il percorso di migrazione verso il cloud di dati e servizi digitali della Pubblica Amministrazione, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale per l'Informatica nella PA è percorso inevitabile, da condursi attraverso le linee di indirizzo strategico contenute nella Strategia Cloud Italia, realizzata dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). In particolare, poi, le amministrazioni locali i cui sistemi informativi risultano privi dei requisiti definiti da AGID, *migrano i servizi ospitati su tali sistemi verso soluzioni cloud qualificate da AGID; o in alternativa, possono rivolgersi ad altre amministrazioni locali (data center di tipo A), o al Polo Strategico Nazionale per consolidare le proprie infrastrutture e servizi. La scelta di quali servizi migrare verso soluzioni cloud qualificate da AGID o verso il Polo Strategico Nazionale avviene sulla base della classificazione dei dati definita all'interno della Strategia Cloud Italia.*

Viene, inoltre, precisato che il *Comune di Vicenza, nel corso del mese di giugno 2022, ha completato il processo di classificazione su PA digitale 2026 - la piattaforma per richiedere i fondi del PNRR dedicati alla transizione digitale delle PA – classificando tutti i propri 95 servizi come servizi “ordinari”, ovvero “dati e servizi la cui compromissione non provochi l'interruzione di servizi dello Stato o, comunque, un pregiudizio per il benessere economico e sociale del Paese”.* Avendo, da ultimo, partecipato ai bandi PNRR, il Dipartimento per la Transizione Digitale ha accolto la domanda di finanziamento emettendo, a favore dell'Ente, in data 05/09/2022, il decreto di finanziamento n. 28 - 2 / 2022 – PNRR per complessivi euro 834.774, assegnando il CUP B31C22000570006. Il medesimo decreto prevede, la realizzazione degli interventi finanziati, 9 mesi per la contrattualizzazione del fornitore e 18 mesi decorrenti dalla stipula del contratto per la conclusione delle migrazioni di tutti i servizi indicati nel piano di migrazione (quindi le operazioni devono essere concluse entro la data massima del 23/11/2024, fatte salve eventuali proroghe).

In ragione dell'articolato quadro di riferimento, più sopra sinteticamente riportato e più analiticamente esposto nella documentazione trasmessa alla Sezione, pur non essendo stata fornita una descrizione analitica di costi e ricavi (del resto non facilmente prefigurabili in un'operazione che si concretizza nella digitalizzazione e migrazione dei servizi degli Enti in cloud dotati di requisiti specifici), può ritenersi assolto l'obbligo motivazionale e le ragioni di convenienza addotte possono ritenersi congrue.

1.5 Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP).

Al riguardo, nell'atto deliberativo, si dà conto della compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (art. 5. c. 2 TUSP) rilevando che:

- *lo statuto di Pasubio Tecnologia s.r.l., in quanto società a totale capitale pubblico, prevede espressamente la partecipazione esclusiva di Pubbliche Amministrazioni;*
- *Pasubio Tecnologia s.r.l., svolge servizi che lo stesso TUSP annovera come perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche (art.4 c 2, lettera a) ovvero produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi).*

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, con le osservazioni in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all'acquisto della partecipazione nella società Pasubio Tecnologia S.r.l. da parte del Comune di Vicenza.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

al Comune di Vicenza di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 26 aprile 2023.

I RELATORI

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

f.to digitalmente Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Letizia Rossini